

**CONVENZIONE PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
DI VOLONTARIATO PRESSO LE STRUTTURE DELLA ASL DEL MEDIO
CAMPIDANO.**

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, di seguito denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, n. 9, partita IVA n. 03990320925 , nella persona del **Commissario Straordinario Dott.ssa Maria Francesca Ibba**, in qualità di Legale Rappresentante

E

l'Associazione Angeli nel Cuore OdV - C.F. 91022190929 - di seguito Associazione, iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato al n° 2391, con sede legale in Arbus, via Is Strigas n. 39, in persona del suo Presidente e rappresentante legale Sig.ra Maria Adele Frau, nata a San Gavino Monreale il 21.05.1976, residente in Arbus, via Is Strigas n. 39 (cod. fisc. FRAMD76E61H856P);

PREMESSO CHE

– con il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, aggiornato dal Decreto Legislativo 105 del 3 agosto 2018, lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore e la funzione sociale dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne ha favorito l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, anche in collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali;

– come definito dall'art. 101, commi 2 e 3, del suddetto Decreto, fino all'operatività

del Registro unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme
previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri delle
Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale
(APS); pertanto, il requisito dell'iscrizione al Registro del Terzo settore si intende
soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore;

– le predette leggi prevedono che le ODV e le APS possano svolgere attività in
strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche, prevedendo, altresì, che tra le
ODV e le APS e gli Enti Pubblici possano essere stipulate convenzioni atte a regolare
e migliorare i reciproci rapporti di collaborazione nonché le modalità di svolgimento
delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato;

– L'Associazione Angeli nel Cuore OdV è iscritta al n. 2391 del Registro Generale
Regionale del Volontariato e dispone del personale necessario e adeguato per lo
svolgimento della collaborazione qui regolamentata;

– La ASL 6 Medio Campidano, riconoscendo il valore dell'opera di volontariato
rivolta al sostegno di chi si trova in una condizione di particolare fragilità a causa
della malattia, intende regolamentare l'attività dell'Associazione presso la Casa della
Salute di Arbus sita in via Cavallotti n. 2, stipulando la presente convenzione,
secondo i principi e le finalità di cui al vigente "Regolamento per la disciplina delle
attività di volontariato" approvato con Deliberazione ASL Medio Campidano n. 482
del 22.09.2023;

– Con deliberazione ASL Medio Campidano n. _____ del _____ è stato
approvato il rinnovo della Convenzione in oggetto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

La ASL 6 volendo garantire nell'ambito delle proprie strutture attività di volontariato complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva con l'Associazione la presente convenzione che disciplina l'oggetto della collaborazione, secondo quanto meglio specificato nel "Progetto delle Attività" allegato e le modalità della stessa, come meglio specificato nel successivo art. 2;

Art. 2 - Modalità

L'Associazione Angeli nel Cuore OdV svolgerà attività di supporto nell'accoglienza degli utenti della Casa della Salute di Arbus, nell'accesso alle prestazioni sanitarie e nel disbrigo delle collegate incombenze di tipo amministrativo, fornendo loro ausilio nell'uso delle apparecchiature che dispensano i numeri per regolare l'ordine di accesso agli sportelli e di quelle per il pagamento automatizzato del ticket. Il personale dell'Associazione darà informazione all'utente circa gli orari delle prestazioni da fruire, nonché della dislocazione dell'ambulatorio o ufficio di interesse e collaborerà con il personale della ASL 6 nel rispetto delle disposizioni di cui al "Regolamento per la disciplina delle attività di volontariato nelle strutture della ASL Medio Campidano", delle disposizioni ivi richiamate e di quelle successive che dovessero intervenire. L'azione dell'Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con le attività del personale sanitario, di assistenza sociale, amministrativo e non potrà mai configurarsi come supplenza delle stesse.

Art. 3 – Luogo di Svolgimento

L'attività verrà svolta negli appositi spazi destinati alla prima accoglienza presso la Casa della Salute di Arbus per numero 6 ore giornaliere (dalle 08.00 alle 14.00) dal lunedì al venerdì, eventualmente modificabili in accordo con la Direzione. Al fine di

realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell'Associazione saranno disponibili a partecipare alle riunioni con il personale della ASL 6, per condividere gli obiettivi della Struttura e programmare/valutare le azioni che li vedono coinvolti, concordando le modalità atte a un miglior coordinamento delle attività dedicate all'utente.

Art. 4 – Impegno dell'Associazione

L'Associazione si impegna a rispettare quanto previsto dal regolamento aziendale in materia di "Disciplina delle attività di volontariato nelle strutture dell'Azienda Socio Sanitaria Medio Campidano" e quanto previsto nell'allegato progetto.

L'Associazione si impegna inoltre a:

- a formare adeguatamente i volontari e collaborare gratuitamente ad eventuali attività formative destinate al personale delle strutture della ASL 6;
- fornire alla ASL 6 l'elenco nominativo dei propri volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione e a munirli di appositi tesserini di riconoscimento, da tenere a vista, contenenti la denominazione dell'Associazione, il numero identificativo, la fotografia e le generalità del volontario con la dicitura "Volontario".

Art. 5 - Impegno della ASL 6

La ASL 6 si impegna ad ottemperare a quanto previsto nell' art. 14 del regolamento aziendale in materia di "Disciplina delle attività di volontariato nelle strutture dell'Azienda Socio Sanitaria Medio Campidano". Si impegna inoltre affinché i servizi di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di miglior efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione tra volontari ed operatori dell'Azienda, nell'ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico e comportamentale e della privacy.

Art. 6 - Rimborsi e Copertura assicurativa

La ASL 6 si impegna a rimborsare all'Associazione le spese affrontate e i costi sostenuti opportunamente documentati. L'ammontare massimo del rimborso annuo concedibile è stabilito in 600,00 euro; la richiesta di rimborso e il relativo pagamento avviene con cadenza semestrale. Sono ammesse a rimborso le seguenti tipologie di spesa per la quota parte direttamente imputabile all'attività oggetto della presente convenzione, determinata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal presidente dell'Associazione:

- divise, vestiario e quant'altro riferibile all'equipaggiamento del volontario;
- materiale cancelleria, cartellonistica stampa tesserini riconoscimento e simili;
- l'Associazione è tenuta alla stipula di idonea polizza per assicurare i suoi volontari contro il rischio da infortunio e malattia connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I relativi premi sono rimborsati dalla ASL 6 nel limite della quota parte riferibile alla presente convenzione dichiarata dal Presidente e non sono computati nel massimo rimborsabile sopra stabilito.

Art. 7 – Accesso alla Casa della Salute di Arbus

L'accesso dei volontari alla Casa della Salute di Arbus sarà concordato ed autorizzato dal Direttore di Distretto, così pure le eventuali variazioni. I volontari dovranno attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione e del "Progetto delle Attività" allegato, in conformità a quanto previsto dal Regolamento aziendale in materia di "Disciplina delle attività di volontariato nelle strutture dell'Azienda Socio Sanitaria Medio Campidano". Dovranno altresì uniformarsi alle norme e regolamenti vigenti all'interno della struttura. Sono inoltre tenuti alla massima riservatezza su tutto ciò cui vengono a conoscenza per ragione

del proprio servizio. Ogni volontario operante presso la Casa della Salute deve sottoscrivere il foglio di presa visione del Regolamento Aziendale del Volontariato, con particolare riferimento alle norme di tutela per il volontario di cui all'art. 10.

I volontari dovranno indossare indumenti funzionali e consoni all'attività da svolgere, con il tesserino di riconoscimento ben visibile e curare l'igiene personale ed in particolare il lavaggio delle mani. Potrà essere consentito l'accesso delle autovetture dell'Associazione e/o dei volontari presso la Casa della Salute, previ accordi specifici con la Direzione di Struttura.

Art. 8 - Sicurezza

La tutela dei volontari ai fini degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008, relativamente ai rischi propri dell'attività che i medesimi andranno a svolgere, è garantita dall'Associazione che si impegna ad adottare tutte le misure atte alla verifica della buona salute del volontario ai fini dell'espletamento dell'attività stessa. La ASL 6, è tenuta a fornire al volontario informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, provvedendo a che siano poste in essere le misure utili ad eliminare, ovvero a ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario ed altre attività che si svolgano nell'ambito della Struttura medesima.

Art. 9 – Trattamento dati

L'Associazione, nella persona del suo rappresentante legale, è il responsabile (esterno) per l'eventuale trattamento dei dati personali connessi all'espletamento dell'attività in convenzione. I volontari devono essere nominati "incaricati" al fine del trattamento dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno

2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” - Regolamento Europeo 2016/679 - D.lgs. 101 del 10/08/2018 e ss.mm.ii., e della regolamentazione aziendale. In ogni caso l'Associazione dovrà impegnarsi alla corretta ed integrale applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza, con ogni relativa assunzione di diretta responsabilità per eventuali danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati imputabile ai suoi associati.

Art. 10 – Durata e recesso

La presente convenzione avrà durata 12 mesi, a decorrere dalla data del 01/01/2026 fino al 31/12/2026. Il rinnovo tacito non è consentito. La convenzione potrà essere rinnovata solamente su espressa richiesta scritta dell'Associazione secondo le modalità e procedure di cui all'art. 5 del vigente Regolamento. La convenzione potrà essere aggiornata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze, previo accordo scritto tra le parti. Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, previo avviso di mesi 3, notificato tra le parti a mezzo pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di eventuale cancellazione o revoca dal Registro Generale del Volontariato istituito presso la Presidenza della Regione, il rappresentante dell'Associazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla ASL 6; in tale ipotesi la convenzione verrà risolta con effetto immediato.

Art. 11 - Registrazione

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo settore. Le attività svolte dall'Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del Codice del Terzo settore (art. 89, comma 18). Il presente atto è soggetto a

registrazione solo in caso d'uso come disposto dall'Art. 5 del DPR n. 131/1986.

Art. 12 – Foro competente

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Cagliari.

Letto, Approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Maria Francesca Ibba

Il Presidente Angeli nel Cuore OdV

Sig.ra Maria Adele Frau
